



# Ministero dell'Istruzione



**ISTITUTO COMPRENSIVO <<SAN GIOVANNI BOSCO>>**

71043 MANFREDONIA - FG

Via Cavolecchia, 4 - CF: 92055050717 - CM: FGIC872002

Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827

Codice Univoco ufficio (CUU): UF6AFD - Codice iPA: istsc\_fgic86700e

Sito web: [www.icsangiobosco.edu.it](http://www.icsangiobosco.edu.it)

PEO: [fgic872002@istruzione.it](mailto:fgic872002@istruzione.it) - PEC: [fgic872002@pec.istruzione.it](mailto:fgic872002@pec.istruzione.it)

Prot. 3761/A3

Manfredonia, 28/12/2021

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

CIG: ZAD349B143

### PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)



L'anno *duemila ventuno* il giorno 30 del mese di dicembre, nei locali della Presidenza dell'IC S. G. Bosco di Manfredonia (d'ora in poi denominato "Istituto") con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile

TRA

l'Istituto, in persona del Dirigente Scolastico Filippo Quitadamo, che dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,

E

il tecnico ing. Pasquale SALCUNI, esperto in salute e sicurezza del lavoro, nato a Manfredonia il 13/07/1956, con sede in Manfredonia via Santa Chiara 18, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1228, codice fiscale SLC PQL 56L 13E 885F, il quale agisce in nome e per conto della società SALCUNI s.a.s. P.I. 03163750718.

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti, contratti sotto soglia-affidamento diretto);

VISTA la sentenza n. 2464 del 14.05.2014 del Consiglio di Stato che ha dichiarato che nella P.A. la designazione del **RSPP** da parte del Datore di Lavoro è una **scelta discrezionale**, confermando quanto previsto dalla legge all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (il Datore di Lavoro non può delegare la scelta dell'RSPP, l'inammissibilità della delega rafforza il rapporto fiduciario della designazione);

VISTA la determina dirigenziale per la selezione e il reclutamento di esperto esterno per l'attività di RSPP ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prot. 3758/A3 del 27/12/2021;

- al fine di far fronte agli obblighi rivenienti dalla disciplina riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di cui al D.Lgs. 81 del 9/4/2008 e s.m.i., stante la carenza nella dotazione organica di personale tecnico necessario che consenta l'assunzione dei relativi compiti di responsabilità, è stato determinato di avvalersi della collaborazione e dell'opera di

un esperto in salute e sicurezza esterno, conferendo apposito incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'ing. Pasquale SALCUNI, disciplinato dalla presente.

Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1

Il Dirigente Scolastico quale datore di lavoro, conferisce all'ing. Pasquale SALCUNI, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**RSPP**) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, d'ora innanzi denominato "Decreto".

L'incarico, così come conferito, comporta, l'assolvimento dei compiti di servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e precisamente provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica;*
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;*
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche;*
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.*

### ART. 2

L'esperto in salute e sicurezza del lavoro svolgerà l'incarico cooperando e coadiuvando la dirigenza dell'Istituto dalla quale riceverà istruzioni e collaborazione per tutto quanto necessario per l'espletamento dell'incarico e alla quale riferirà di ogni iniziativa e necessità. La documentazione consegnata all'Istituto conseguente all'espletamento dell'incarico, resterà di proprietà piena ed esclusiva dell'Istituto.

### ART. 3

L'incarico è conferito dall'**1/1/2022 al 31/12/2022** salvo rinnovo, non solo per continuità e coerenza d'azione, ma anche nella convinzione che l'attuale rapporto sia tipico *dell'intuitu personae*, tenuto conto per altro delle sanzioni penali previste dalla richiamata normativa a carico del Datore di Lavoro.

### ART. 4

L'esperto in salute e sicurezza del lavoro svolgerà l'incarico in piena autonomia e, nell'esercizio dello stesso, sarà sottoposto alle vigenti leggi in materia. L'incarico dovrà essere espletato presso gli uffici scolastici e, qualora necessario, presso la sede del tecnico che potrà avvalersi dell'opera dei propri collaboratori, ferma restando la responsabilità diretta dell'incaricato.

### ART. 5

All'Istituto è riservato il diritto di recedere in ogni momento dal presente contratto qualora l'esperto in salute e sicurezza del lavoro incorra in violazioni o negligenze, tanto

in ordine alle condizioni della presente convenzione quanto a norma di leggi e regolamenti, di disposizioni amministrative e delle stesse norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di recesso l'Istituto eserciterà ove l'esperto in salute e sicurezza del lavoro, per perdita di requisiti o di pieno esercizio delle proprie attività, ovvero per imperizia, errore od altro suo comportamento comprometta il corretto assolvimento dei compiti del datore di lavoro e l'attivazione delle misure generali di tutela dei lavoratori.

In tal caso il tecnico avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite anteriormente ai fatti rilevati e contestati.

#### ART. 7

Il corrispettivo annuo per l'espletamento dell'incarico è stabilito in 1.220,00 € (milleduecento venti/00) *omnicomprensivo*.

Il compenso così come pattuito sarà corrisposto dalla scuola secondo le modalità di seguito elencate:

- una rata di acconto del 50%, alla stipula della presente;
- una rata di saldo del 50%, entro gli ultimi sei mesi contrattuali.

#### ART. 8

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento al Codice Civile per la materia dell'esercizio delle professioni intellettuali, libro V, titolo III, capo II e al Decreto Legislativo 81/2008. e s.m.i.

#### ART. 9

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### ART. 10

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della L. 196/2003 e smi (Reg. UE 679/2016) per tutto quanto afferisce la procedura relativa al presente contratto, nella piena tutela dei diritti dei contraenti e della loro riservatezza.

Letto, confermato e sottoscritto.

DIRIGENTE SCOLASTICO

(*Filippo Zuitadamo*)



RESPONSABILE SPP  
(ing. Pasquale SALCUNI)